



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

ORDINANZA N. 44 DEL 16 SETTEMBRE 2026

Misura per il rilancio competitivo delle imprese beneficiarie dei contributi per riduzione di fatturato mediante investimenti di ammodernamento e innovazione tecnologica.

Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia, prof. avv. Marcello Giuseppe Feola, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2026, registrato dalla Corte dei Conti il 30 gennaio 2026 al n. 346;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (in prosieguo, decreto-legge n. 109 del 2018);

Visto l'articolo 1, comma 596, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il quale prevede che il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato fino al 31 dicembre 2026;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge n. 109 del 2018, il Commissario straordinario è intestatario della Contabilità Speciale n. 6103 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, nella quale confluiscono le risorse finanziarie a vario titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori interessati dal sisma e per l'assistenza alla popolazione;

Visto, in particolare, l'articolo 18 del decreto-legge n. 109 del 2018, il quale, al comma 1 lettera e), prevede che il Commissario straordinario *“interviene a sostegno delle imprese che hanno sede nei territori interessati e assicura il recupero del tessuto socioeconomico nelle aree colpite dagli eventi sismici”*;

Vista l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 5 del 21 febbraio 2019: *“Criteri, procedure e modalità di concessione e di calcolo dei contributi di cui all'art. 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, in favore delle imprese localizzate nei Comuni dell'isola di Ischia a seguito degli eventi sismici del 21 agosto 2017 e riparto delle risorse finanziarie tra i Comuni interessati”*;

Vista l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 5-bis del 23 aprile 2020: *“Modifiche all'Ordinanza commissariale n. 5 del 21 febbraio 2019”*;

Vista l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 28 novembre 2019: *“Modifiche all'Ordinanza n. 5 del 21 febbraio 2019 recante “Criteri, procedure e modalità di concessione e di calcolo dei contributi di cui all'art. 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, in favore delle imprese localizzate nei Comuni dell'isola di Ischia a seguito degli eventi sismici del 21 agosto 2017”*;

Vista l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 18 del 31 agosto 2022: *“Misure in favore delle imprese danneggiate dal sisma del 21 agosto 2017 ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno e disposizioni sui termini”*, ed in particolare il Capo I relativo ai contributi per riduzione di fatturato;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), in particolare:

– il comma 686, che recita: *“Ai titolari di attività economiche che, a causa degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, abbiano subito danni o limitazioni al proprio esercizio e che abbiano registrato una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del triennio precedente agli eventi calamitosi può essere riconosciuto un contributo per indennizzare i mancati ricavi nel rispetto dei criteri, delle procedure e delle modalità definiti con ordinanza del Commissario straordinario. Per le finalità di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2025”*;

Vista l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 34 del 23 aprile 2025: *“Misure di sostegno alle imprese ubicate nell'isola di Ischia danneggiate dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022”*, in particolare l'articolo 3 il quale ha previsto il riconoscimento in favore dei titolari di attività produttive i quali, a seguito dell'alluvione del 26 novembre 2022, avessero subito una riduzione del fatturato in misura pari o superiore al 20% un contributo calcolato con le percentuali e i criteri di calcolo descritti nell'allegato tecnico alla medesima ordinanza e nei limiti massimi previsti dal medesimo articolo;

Vista l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 35 del 29 dicembre 2025: *“Riapertura dei termini relativi alle misure di sostegno alle imprese ubicate nell'isola di Ischia danneggiate dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022 di cui all'ordinanza n. 34 del 23 aprile 2025 e modifiche all'ordinanza n. 34/2025”*;

Tenuto conto che:

- dall'attuazione delle sopra richiamate Ordinanze commissariali sono residue economie che possono essere utilizzate per finanziare ulteriori interventi volti a favorire la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche nelle aree colpite dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e dagli eventi alluvionali del 26 novembre 2022;
- ai sensi del comma 3-bis del citato art. 19 del decreto-legge n. 109 del 2018, le somme disponibili sulla contabilità speciale e non più necessarie per le finalità originarie possono essere destinate agli altri compiti affidati per legge al Commissario straordinario e, in particolare, a quelli previsti dall'art. 18, comma 1, lett. e);

Considerato che, a seguito degli eventi sismici del 21 agosto 2017 e dei successivi eventi alluvionali del 26 novembre 2022 che hanno interessato il territorio dell'isola d'Ischia, le imprese operanti nel territorio dell'Isola di Ischia hanno registrato e continuano a registrare significative difficoltà economiche e una ridotta capacità di investimento;

Considerato che le misure di sostegno alle imprese sinora adottate con le predette Ordinanze commissariali hanno previsto solo indennizzi da riduzione o perdita di fatturato e il ristoro dei danni materiali, senza prevedere alcun sostegno agli investimenti necessari per il rilancio delle attività economiche dell'isola di Ischia successivamente agli eventi calamitosi del 2017 e del 2022;

Considerato che gli investimenti produttivi rappresentano uno strumento essenziale per il recupero della competitività delle imprese;

Considerato, tuttavia, che il sostegno agli investimenti produttivi, nella delineata ottica del recupero della competitività, non può essere indiscriminatamente esteso a tutte le imprese operanti nel territorio



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

dell'isola d'Ischia, dovendo invece essere necessariamente limitato a quelle che hanno subito pregiudizi in dipendenza ed a causa degli eventi calamitosi del 2017 e del 2022, individuabili secondo l'oggettivo criterio delle imprese che hanno beneficiato degli indennizzi da riduzione di fatturato;

Ritenuto necessario determinare i criteri e parametri per la individuazione dei costi e delle spese di investimento produttivo ammissibili a contributo;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante *“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

Visto il D.M. 18 gennaio 2008 n. 40 *“Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”* relativamente agli obblighi contributivi e previdenziali;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;

Visti l'articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018 e l'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante *“Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”*;

Vista la definizione di piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e all'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, nonché al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, recante l'adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;

Visto il regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (d'ora in poi: regolamento “de minimis”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 2023/2831 del 15 dicembre 2023;

Richiamate le pertinenti disposizioni inerenti alla interrogazione e consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) prima della adozione dei provvedimenti di concessione delle misure di aiuto, nonché alla successiva registrazione;

Tenuto conto che alle misure di cui alla presente Ordinanza si provvede a valere sulle risorse di cui alla contabilità speciale n. 6103 di cui all'art. 19 del decreto-legge n. 109 del 2018, nei limiti delle risorse residue dello stanziamento di cui all'art. 1, comma 686, della legge di bilancio 2025;

Vista la ricognizione finanziaria sullo stato di attuazione dell'Ordinanza n. 34 del 23 aprile 2025: *“Misure di sostegno alle imprese ubicate nell'isola di Ischia danneggiate dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022”*, come modificata ed integrata con Ordinanza n. 35 del 29



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

dicembre 2025 di cui alla nota prot. n. 17185I/CS/ISCHIA del 16/09/2026, che attesta la disponibilità delle risorse nella contabilità speciale n. 6103 (ALIAS CS-348-0006103);

Vista l'Ordinanza commissariale n. 39 del 29 aprile 2026, recante «*Nuovo atto di Organizzazione Generale della Struttura del Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia*»

Preso atto che a decorrere dal 1° settembre 2026 la dott.ssa Elettra Rinaldi ha cessato l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa, Affari Generali e Contabilità e della conseguente necessità di assicurare, nelle more del conferimento del nuovo incarico dirigenziale, la continuità e la regolarità delle attività connesse alla gestione contabile e all'adozione degli atti comportanti spesa;

Visto il provvedimento prot. n. 16043I/CS/ISCHIA del 26 agosto 2026, con il quale, a decorrere dal 26 agosto 2026, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e il regolare funzionamento della Struttura Commissariale, sono state attribuite temporaneamente alla dott.ssa Alessandra Calcara, ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 8, comma 5, dell'Ordinanza commissariale n. 39 del 2026, specifiche funzioni nell'ambito dell'Area Amministrativa, Affari Generali e Contabilità, ivi comprese l'adozione e la sottoscrizione degli atti amministrativi di natura gestionale afferenti alle materie oggetto dell'attribuzione, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal medesimo provvedimento;

Vista la nota prot. n. 16300I/CS/ISCHIA del 01/09/2026 recante «*Ordinanza n. 39 del 29 aprile 2026 – art. 8 comma 4 – attestazione di copertura delle spese da parte dell'UO contabile*» con la quale si dispone, a conferma di quanto già previsto dal comma 4 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 39/2026, che ogni atto di spesa o previsione di spesa, inclusi affidamento, impegno, liquidazione, erogazione, così come le ordinanze stesse, sia sempre accompagnato da attestazione o visto di copertura della spesa da parte del dirigente dell'Area amministrativa, affari generali e contabilità, o da chi ne svolge le funzioni pro tempore.

Tenuto conto che alle misure di cui alla presente ordinanza si provvede, a valere sulle risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 19, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, nei limiti di quanto stabilito all'art. 1, comma 686 della Legge 31 dicembre 2024, n. 207, come attestato dal Funzionari delegato di funzioni dirigenziali con nota prot. n. 17188I/CS/ISCHIA del 16/09/2026;

Visti il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni e integrazioni;

DISPONE

Articolo 1

(Finalità, oggetto e ambito di applicazione)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. La presente Ordinanza definisce le disposizioni per l'attuazione di una misura agevolativa volta a sostenere il rilancio competitivo delle imprese ubicate sull'isola di Ischia che, a seguito dell'evento sismico del 21 agosto 2017 ovvero dell'evento alluvionale del 26 novembre 2022, hanno beneficiato dei contributi per riduzione di fatturato e che hanno ripreso l'attività produttiva, individuando criteri, modalità, termini e condizioni per la concessione delle



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

agevolazioni, gli interventi ammissibili a contributo nonché le procedure istruttorie e le condizioni per la loro erogazione.

3. Costituiscono interventi ammissibili alle agevolazioni previste dalla presente Ordinanza i programmi di investimento finalizzati al rilancio competitivo delle imprese di cui al comma 2 e riguardanti:
 - a) l'innovazione tecnologica;
 - b) l'ammodernamento delle strutture e dei servizi;
 - c) la digitalizzazione aziendale;
 - d) la mobilità sostenibile a servizio della clientela.
4. Le agevolazioni di cui alla presente Ordinanza sono concesse ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente provvedimento. Le medesime agevolazioni sono cumulabili con altre misure di sostegno pubblico nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea e nazionale applicabile, a condizione che tale cumulo non riguardi gli stessi costi ammissibili, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6.
5. L'istruttoria e la gestione delle istanze presentate ai sensi della presente Ordinanza sono svolte direttamente dagli uffici della Struttura commissariale.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della presente Ordinanza, si intende per:
 - a) «regolamento «de minimis»», il regolamento (UE) n. 2831/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
 - b) «attività economica», ogni attività consistente nell'offrire beni e servizi in un mercato (paragrafo 2 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea);
 - c) «unità produttiva», una struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente;
 - d) «Programma di investimento», un progetto organico volto al rilancio competitivo dell'impresa beneficiaria, costituito da un insieme coordinato di investimenti, beni e servizi tra loro funzionalmente collegati, finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi offerti, all'innovazione tecnologica, alla digitalizzazione aziendale e alla mobilità sostenibile, realizzato nel rispetto delle disposizioni della presente Ordinanza;
 - e) «sisma», l'evento calamitoso verificatosi nell'isola di Ischia il 21 agosto 2017;
 - f) «alluvione», gli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022;
 - g) «impresa danneggiata dal sisma ovvero dall'alluvione»: l'impresa che esercitava un'attività economica alla data del 21 agosto 2017 nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

Ameno ovvero alla data del 26 novembre 2022 nei comuni dell'isola di Ischia, regolarmente iscritta nel Registro delle imprese sia alle ridette date che all'attualità e che abbia beneficiato dei contributi per riduzione di fatturato concessi ai sensi delle Ordinanze commissariali adottate in conseguenza dei predetti eventi calamitosi;

h) «DSAN», Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*»;

i) «DURC», il Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98.

Articolo 3

(Soggetti beneficiari e requisiti di accesso)

1. Possono accedere alle agevolazioni di cui alla presente Ordinanza le imprese che, alla data di approvazione della presente Ordinanza:
 - a) siano regolarmente iscritte nel Registro delle imprese e presentino un fatturato non pari a zero per l'anno 2026 in corso;
 - b) siano in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi nei confronti di INPS e INAIL, fatte salve le agevolazioni e le sospensioni previste dal decreto-legge n. 109 del 2018 e dalle ulteriori disposizioni vigenti;
 - c) rispettino la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di tutela ambientale, nonché i contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili;
 - d) abbiano beneficiato dei contributi per riduzione di fatturato concessi ai sensi delle Ordinanze n. 5 del 21 febbraio 2019, n. 8 del 28 novembre 2019, n. 5-bis del 23 aprile 2020 e n. 18 del 31 agosto 2022, risultando titolari, alla data del 21 agosto 2017, di una o più sedi operative ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, ovvero aver beneficiato dei contributi per riduzione di fatturato concessi ai sensi delle Ordinanze n. 34 del 23 aprile 2025 e n. 35 del 29 dicembre 2025, risultando titolari, alla data del 26 novembre 2022, di una o più sedi operative ubicate nei comuni dell'isola di Ischia;
2. Non possono accedere alle agevolazioni le imprese che:
 - a) abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
 - b) si trovino in stato di scioglimento o liquidazione ovvero siano sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi che comportino la cessazione dell'attività aziendale, ai sensi della normativa vigente;
 - c) siano interessate da cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero da tentativi di infiltrazione mafiosa accertati ai sensi della normativa vigente;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

3. Le agevolazioni non possono essere concesse per attività direttamente connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri. In particolare, esse non possono essere collegate ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione.

Articolo 4

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente Ordinanza i programmi di investimento finalizzati al rilancio competitivo delle imprese beneficiarie mediante l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, la digitalizzazione aziendale e la mobilità sostenibile.
2. Ai fini dell'ammissione alle agevolazioni, sono ammissibili esclusivamente le spese riferite a beni e servizi direttamente collegate e strettamente funzionali all'esercizio dell'attività d'impresa e coerenti con le finalità del programma di investimento.
3. Sono ammissibili le spese sostenute e pagate direttamente dall'impresa beneficiaria mediante strumenti di pagamento tracciabili nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 novembre 2026 relative a:
 - a) acquisto e rinnovo di arredi funzionali all'attività d'impresa;
 - b) acquisto di attrezzature, macchinari e dotazioni strumentali;
 - c) acquisto di tecnologie innovative e soluzioni per l'automazione dei processi aziendali;
 - d) acquisto di hardware, software, licenze, applicativi gestionali e sistemi digitali;
 - e) interventi di digitalizzazione aziendale;
 - f) realizzazione o implementazione di sistemi di comunicazione aziendale e piattaforme digitali;
 - g) realizzazione o implementazione di sistemi di prenotazione e commercializzazione on-line;
 - h) acquisizione di servizi specialistici di marketing digitale e promozione dell'impresa;
 - i) acquisto di veicoli elettrici destinati ai servizi di trasporto di cortesia della clientela;
 - j) acquisto di e-bike e altri mezzi funzionali alla mobilità sostenibile a servizio della clientela.
4. I beni oggetto di agevolazione devono essere nuovi di fabbrica, destinati esclusivamente all'unità operativa interessata dall'investimento e mantenuti nella disponibilità dell'impresa beneficiaria per almeno tre anni dalla data di erogazione del saldo del contributo. Le spese sono ammissibili al netto dell'IVA, salvo che la stessa costituisca per il beneficiario un costo effettivamente e definitivamente sostenuto e non recuperabile ai sensi della normativa vigente. In tal caso, l'IVA può essere ammessa alle agevolazioni previa attestazione del beneficiario e verifica istruttoria della Struttura commissariale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

5. Nelle fatture e nella documentazione di spesa relative agli investimenti agevolati, nonché nei relativi titoli di pagamento, deve essere riportato il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato all'intervento.
6. Qualora i soggetti beneficiari abbiano sostenuto le spese di cui al comma 3 in data antecedente all'entrata in vigore della presente Ordinanza e comunque non prima del 1° gennaio 2026, è consentita la presentazione della domanda di contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute, nei limiti e alle condizioni previste dalla presente ordinanza. Per le spese sostenute anteriormente all'assegnazione del CUP, il beneficiario è tenuto a fornire idonea documentazione attestante l'univoca riferibilità delle stesse al programma di investimento oggetto di agevolazione, dimostrabile anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorietà del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
7. Ai fini del rimborso di cui al comma 6, l'impresa allega alla domanda la documentazione comprovante le spese sostenute, costituita da fatture quietanzate e dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento mediante strumenti tracciabili.
8. Non sono ammissibili le spese relative a beni usati, beni acquisiti in leasing, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di ristrutturazione, risanamento conservativo o recupero edilizio, costi di funzionamento e gestione dell'impresa, costi del personale, compensi ad amministratori, soci e collaboratori, imposte, tasse, interessi passivi e altri oneri finanziari, acquisto di terreni e fabbricati, pagamenti effettuati in contanti o con modalità non idonee a garantirne la piena tracciabilità, nonché spese sostenute nei confronti di imprese o soggetti che si trovino con il beneficiario in rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonché ogni altra spesa che non risulti direttamente connessa, funzionale e coerente con le finalità e gli obiettivi del programma di investimento ammesso alle agevolazioni.
9. Gli uffici della Struttura commissariale procedono alle verifiche amministrative e tecnico-contabili della documentazione prodotta e formulano le relative proposte ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione e dell'erogazione del contributo secondo le modalità previste dalla presente Ordinanza.

Articolo 5

(Misura delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni di cui alla presente Ordinanza sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto.
2. Il contributo è riconosciuto in misura pari al 100 per cento delle spese ammissibili accertate all'esito dell'istruttoria.
3. Il contributo concedibile non può eccedere i seguenti importi massimi:
 - a) euro 90.000,00 per le imprese alberghiere con annesso stabilimento termale;
 - b) euro 60.000,00 per le imprese alberghiere prive di stabilimento termale;
 - c) euro 30.000,00 per le imprese titolari di stabilimenti termali non annessi a strutture alberghiere;
 - d) euro 25.000,00 per le imprese esercenti attività di ristorazione;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

e) euro 12.500,00 per tutte le altre imprese.

4. Qualora l'ammontare delle spese ritenute ammissibili risulti inferiore a quello dichiarato in domanda, il contributo è rideterminato in proporzione alle spese accertate.

Articolo 6

(Regime di aiuto, cumulo e adempimenti del Registro Nazionale Aiuti di Stato)

1. Le agevolazioni previste dalla presente Ordinanza sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», nel rispetto dei massimali espressi in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL) previsti dal medesimo Regolamento.
2. L'importo del contributo concedibile è determinato al netto di eventuali indennizzi assicurativi, risarcimenti, contributi o altre agevolazioni pubbliche concessi o concedibili in relazione alle medesime spese ammissibili.
3. Le agevolazioni di cui alla presente Ordinanza non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche riferite alle medesime spese ammissibili.
4. I beneficiari sono tenuti, sin dalla presentazione della domanda, a fornire tutte le informazioni e le dichiarazioni necessarie alla verifica del rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato e dell'assenza di situazioni di doppio finanziamento o sovracompensazione.
5. Gli uffici della Struttura commissariale provvedono agli adempimenti prescritti in materia di Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.
6. La concessione delle agevolazioni è subordinata all'esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente, ivi comprese quelle relative al rispetto dei massimali stabiliti dal Regolamento (UE) 2023/2831, effettuate mediante consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e degli ulteriori strumenti informativi previsti dalla normativa applicabile.

Articolo 7

(Modalità e termini di presentazione delle domande e procedure per la concessione del contributo)

1. Ai fini della concessione del contributo, l'impresa presenta la domanda, a pena d'inammissibilità, entro il 15 dicembre 2026, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo dedicato della Struttura commissariale, secondo i moduli che saranno approvati con successivo decreto del Commissario Straordinario.
2. La domanda deve comprendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 resa dal legale rappresentante nella quale attestare:
 - a) il possesso dei requisiti di cui all'art. 3;
 - b) la descrizione dell'azienda e dell'attività svolta;
 - c) la descrizione del programma di investimento, con l'indicazione dettagliata dei relativi costi;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

- d) la dichiarazione sugli aiuti percepiti in regime de minimis;
 - e) la copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
 - f) la copia della visura camerale aggiornata;
 - g) la copia del certificato di attribuzione del codice fiscale o della partita IVA;
 - h) preventivi di spesa, contratti di acquisto o fatture già quietanzate relative al programma di investimento ovvero altra eventuale documentazione di supporto;
 - i) bilancio provvisorio dell'impresa, debitamente sottoscritto da Revisore Legale o Dottore Commercialista abilitato, attestante la veridicità e la conformità dei dati contabili alle risultanze delle scritture aziendali;
 - l) estratto del cassetto fiscale dell'impresa relativo all'anno 2026, comprensivo del riepilogo delle fatture elettroniche emesse e ricevute ovvero altra documentazione fiscale equivalente attestante l'effettivo esercizio dell'attività economica.
3. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo riferita a una o più unità produttive ubicate nei comuni dell'isola di Ischia.
 4. Il contributo è concesso sulla base di procedura valutativa a sportello. Le domande sono istruite dagli uffici della Struttura commissariale secondo l'ordine cronologico di presentazione. In caso di domande incomplete nei loro elementi essenziali, rileva per l'ordine cronologico la data di completamento della documentazione richiesta; ove si renda necessaria un'integrazione, il termine per l'istruttoria è sospeso fino alla ricezione delle integrazioni e comunque per un tempo non superiore a 30 giorni.
 5. Nel caso in cui in sede di istruttoria siano ravvisati motivi di non ammissibilità o di esclusione delle domande presentate, i richiedenti ricevono dal Commissario formale comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, ed entro 10 giorni potranno presentare rilievi o osservazioni; trascorso tale termine il Commissario adotterà il provvedimento di non ammissibilità o di rigetto della domanda ovvero disporrà procedersi oltre nell'istruttoria.
 6. L'istruttoria si conclude entro 60 giorni. In caso di esito positivo, il Commissario straordinario adotta il provvedimento di concessione recante l'indicazione del CUP e ne dà comunicazione all'impresa a mezzo PEC.
 7. La concessione delle agevolazioni avviene nei limiti della dotazione finanziaria disponibile.

Articolo 8

(Anticipazione)

1. È consentita, su richiesta del beneficiario, l'erogazione di un'anticipazione fino al 50 per cento del contributo concesso.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari all'anticipazione richiesta, rilasciata a favore del Commissario straordinario. La garanzia può altresì essere rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, autorizzati al rilascio di garanzie ai sensi della normativa vigente.

3. Il beneficiario presenta la richiesta di anticipazione alla Struttura commissariale mediante posta elettronica certificata (PEC), allegando la garanzia di cui al comma 2 e la documentazione eventualmente richiesta dalla Struttura ai fini dell'istruttoria.
4. La garanzia deve recare la firma digitale o altra firma elettronica qualificata o avanzata dei soggetti sottoscrittori.
5. Qualora la garanzia non sia sottoscritta digitalmente da tutti i contraenti, il beneficiario trasmette l'originale analogico alla Struttura commissariale, che provvede alla relativa conservazione.
6. La garanzia deve mantenere validità ed efficacia fino all'erogazione del saldo e alla conclusione delle verifiche amministrative previste dalla presente ordinanza. A seguito dell'erogazione del saldo e dell'accertata insussistenza di motivi ostativi alla liquidazione definitiva del contributo, il Commissario straordinario dispone lo svincolo della garanzia.

Articolo 9

(Richiesta di erogazione del contributo)

1. La richiesta di erogazione del contributo a saldo, ovvero in unica soluzione qualora non sia stata richiesta l'anticipazione di cui all'articolo 8, è presentata dal beneficiario agli uffici della Struttura commissariale esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), entro 15 giorni dalla conclusione del programma di investimento e, comunque, non oltre il 15 dicembre 2026.
2. Alla richiesta di erogazione devono essere allegati:
 - a) copia delle fatture elettroniche relative alle spese sostenute, quietanzate e recanti l'indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP);
 - b) documentazione attestante i pagamenti effettuati mediante bonifico bancario o altro strumento di pagamento tracciabile, nonché i relativi estratti conto;
 - c) relazione finale descrittiva degli investimenti realizzati e dei risultati conseguiti in relazione alle finalità del programma di investimento;
 - d) eventuale certificato di collaudo, dichiarazione di regolare esecuzione ovvero dichiarazione di regolare installazione dei beni agevolati, sottoscritta da un tecnico abilitato;
 - e) dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 3 e l'assenza di contributi, sovvenzioni o altre agevolazioni pubbliche riferite alle medesime spese ammissibili.
3. Gli uffici della Struttura commissariale, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione, esaminano la documentazione prodotta e, verificata l'ammissibilità delle spese, la tracciabilità dei pagamenti, la pertinenza degli investimenti realizzati e la permanenza dei requisiti previsti dalla presente ordinanza, formulano la proposta di erogazione del contributo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

4. Ai fini dell'erogazione del contributo, il Commissario straordinario, tramite gli uffici della Struttura commissariale, accerta la regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria mediante acquisizione del DURC, effettua le verifiche di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, la verifica del rispetto del divieto di cui all'art. 67, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 159/2011.
5. All'esito positivo delle verifiche di cui ai commi precedenti, il Commissario straordinario dispone con decreto l'erogazione del contributo spettante.

Articolo 10

(Controlli, ispezioni e verifiche)

1. In ogni fase del procedimento, il Commissario può effettuare o disporre, anche a campione, controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione e al mantenimento delle agevolazioni secondo le modalità ed entro i limiti previsti dalla presente ordinanza. Le modalità di estrazione del campione, dei controlli e delle ispezioni e i contenuti delle verifiche sono stabiliti dal Commissario con propri provvedimenti, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 123 del 1998.
2. Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare tempestivamente al Commissario l'eventuale perdita, successivamente al provvedimento di concessione, dei requisiti previsti dalla presente ordinanza ovvero il verificarsi di ogni altra circostanza negativamente incidente sulla permanenza del diritto all'agevolazione.
3. Le imprese beneficiarie hanno l'obbligo di conservare la documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'investimento per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di erogazione del saldo del contributo.
4. Le imprese beneficiarie sono tenute a fornire la massima collaborazione e a consentire l'accesso dei funzionari commissariali ai luoghi aziendali per l'esecuzione dei controlli.

Articolo 11

(Obblighi dei beneficiari)

1. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni sono tenute a:
 - a) realizzare integralmente il programma di investimento in conformità con la domanda approvata entro e non oltre il 30 novembre 2026;
 - b) mantenere l'attività d'impresa in stato di piena operatività per almeno tre anni dalla data di erogazione del saldo del contributo;
 - c) mantenere i beni oggetto di contributo nella propria disponibilità ed installati presso l'unità operativa dell'isola di Ischia per un periodo minimo di tre anni decorrente dalla data di erogazione del saldo, con espresso divieto di alienazione, distrazione, locazione o cessione a terzi;
 - d) garantire che l'utilizzo dei beni agevolati risponda esclusivamente all'attività economica aziendale dichiarata;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

e) comunicare tempestivamente alla Struttura commissariale qualsiasi evento o variazione societaria o strutturale che incida sulla titolarità o sulla realizzazione del programma di investimento.

Articolo 12

(Revoca del contributo e recupero delle somme)

1. Il contributo concesso è revocato in tutto o in parte con provvedimento del Commissario straordinario nei seguenti casi:
 - a) venga accertato che l'impresa beneficiaria in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
 - b) venga accertata l'assenza, all'atto di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti dalla presente ordinanza;
 - c) mancata o parziale realizzazione del programma di investimento ammesso entro il termine previsto dalla presente Ordinanza;
 - d) utilizzazione delle somme erogate per spese non ammesse o finalità difformi da quelle approvate;
 - e) emerga che l'impresa beneficiaria abbia fruito di agevolazioni pubbliche concesse a fronte dei medesimi costi ammissibili;
 - f) mancata presentazione della documentazione di rendicontazione o inosservanza dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti;
 - g) mancata collaborazione o ostacolo all'effettuazione delle attività di controllo e ispezione;
 - h) cessazione dell'attività aziendale ovvero apertura di procedure concorsuali aventi finalità liquidatoria prima del decorso di tre anni dalla data di erogazione del saldo del contributo;
 - i) alienazione, distrazione o trasferimento dei beni finanziati in violazione dell'obbligo di vincolo triennale di stabilità dell'investimento.
2. Qualora l'inadempimento riguardi solo una parte delle spese rendicontate e non pregiudichi la validità e la funzionalità complessiva dell'iniziativa, il Commissario straordinario può disporre la revoca parziale del contributo con proporzionale rideterminazione dell'importo spettante.
3. I procedimenti di revoca vengono avviati secondo quanto disposto dalla legge n. 241 del 1990. Il Commissario straordinario provvede altresì alle azioni di recupero nei confronti delle imprese beneficiarie.
4. In caso di revoca del contributo, l'impresa beneficiaria restituisce alla gestione commissariale, con versamento sulla contabilità speciale, l'importo revocato maggiorato del tasso d'interesse legale. Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del contributo fino alla data dell'effettivo versamento alla citata contabilità speciale delle somme erogate.
5. In caso di mancata restituzione, la Struttura commissariale avvia le procedure previste dalla legge per la riscossione coattiva dei crediti della Pubblica Amministrazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

Articolo 13

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente Ordinanza si provvede a valere sulle economie accertate e disponibili giacenti sulla Contabilità Speciale n. 6103 intestata al Commissario straordinario, derivanti dall'attuazione delle precedenti Ordinanze n. 34/2025 e n. 35/2025, nella misura di complessivi € 3.300.000,00.
2. Le agevolazioni sono concesse esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 1.

Articolo 14

(Protezione dei dati personali)

1. I dati personali acquisiti nell'ambito del procedimento disciplinato dalla presente ordinanza sono trattati, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dal Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia, in qualità di Titolare del trattamento.
2. Il trattamento è effettuato per la gestione delle domande, la verifica dei requisiti, la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché per i successivi controlli e per gli eventuali procedimenti di revoca e recupero delle somme. Nei casi previsti dalla normativa applicabile, il trattamento può riguardare anche dati relativi a condanne penali e reati e informazioni necessarie alle verifiche di legalità e antimafia, acquisiti direttamente dagli interessati oppure presso le amministrazioni, le autorità, i registri e le banche dati competenti.
3. L'informativa completa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 per finalità di sostegno attività economiche è pubblicata nella sezione "Dati ulteriori" del portale Amministrazione trasparente del Commissario ed è consultabile all'indirizzo: <https://sismaischia.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/dati-ulteriori.html>. I richiedenti sono tenuti a rendere conoscibile l'informativa alle persone fisiche i cui dati siano comunicati alla Struttura commissariale nell'ambito del procedimento.

Articolo 15

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, al Dipartimento Casa Italia, alla Prefettura di Napoli, alla Regione Campania, alla Città Metropolitana di Napoli, ai Sindaci dei Comuni dell'isola di Ischia e agli altri soggetti destinatari delle relative disposizioni, ed è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità.
2. La presente ordinanza è pubblicata sul sito web istituzionale del Commissario straordinario: <https://sismaischia.it>, nell'albo pretorio dei Comuni dell'isola di Ischia ed entra in vigore con l'apposizione del visto di registrazione della Corte dei conti.

Il Commissario Straordinario
prof. avv. Marcello Giuseppe Feola

Marcello
Giuseppe Feola

Firmato digitalmente da
Marcello Giuseppe Feola
Data: 2026.09.16 20:48:44
+02'00'